

- 4) In caso contrario, se il tribunale possa pronunciare una siffatta misura coercitiva, simile o diversa da quella che esso adotta in virtù del diritto nazionale, in applicazione del diritto nazionale degli Stati nei quali tale divieto avrebbe effetto.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 29 giugno 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

(Causa C-236/09)

(2009/C 205/47)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrente: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Convenuto: Conseil des ministres

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (¹), sia compatibile con l'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, e più specificatamente, con il principio di parità e di non discriminazione garantito da tale disposizione.
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se lo stesso art. 5, n. 2, della direttiva sia parimenti incompatibile con l'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione europea qualora la sua applicazione sia limitata ai soli contratti di assicurazione sulla vita.

(¹) GU L 373, pag. 37.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 3 luglio 2009 — Fluxys SA/Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

(Causa C-241/09)

(2009/C 205/48)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Fluxys SA

Convenuta: Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 1, 2 e 18 della direttiva 2003/55/CE (¹) e l'art. 3 del regolamento (CE) n. 1775/2005 (²) ostino a che talune legislazioni nazionali creino un sistema tariffario specifico per l'attività di transito, in deroga alle norme che regolano l'attività di trasporto, distinguendo — in seno a detta attività di trasporto — tra «trasmissione» e «transito».

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

(²) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 settembre 2005, n. 1775, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 289, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-252/09)

(2009/C 205/49)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato, o comunque non avendo comunicato alla Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 19 marzo 2007, 2007/16/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 23 marzo 2008 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 79, pag. 11.

Impugnazione proposta il 9 luglio 2009 dalla Calvin Klein Trademark Trust avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 7 maggio 2009, causa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI e Zafra Marroquinos, S.L.

(Causa C-254/09 P)

(2009/C 205/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Calvin Klein Trademark Trust (rappresentante: T. Andrade Boué, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Zafra Marroquinos, S.L.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 7 maggio 2009, causa T-185/07;

— Condannare l'UAMI e la Zafra Marroquinos, S.L. alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione della giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'art. 8, n. 1 del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾ sul marchio comunitario, relativamente alla necessità di prendere in considerazione tutti i fattori che caratterizzano il caso concreto: non è stato tenuto debito conto della circostanza che la richiedente del marchio comunitario ha utilizzato detto marchio al fine di copiare i marchi notori CK, e con i suoi stessi atti, viene messo in luce in modo indubbio che la parte maggiormente distintiva del marchio comunitario impugnato è costituita dalle lettere CK.

Violazione dell'art. 8, n. 5 del regolamento n. 40/94, poiché non si è provveduto ad analizzare la notorietà dei marchi opposti dalla ricorrente nell'ambito di tale articolo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 94, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-255/09)

(2009/C 205/51)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e M. França, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo previsto nel decreto legge 13 agosto 1992 n. 177, che fissa i requisiti per il rimborso delle spese mediche sostenute all'estero, o in altri provvedimenti di diritto nazionale, la possibilità di rimborso delle spese mediche non ospedaliere sostenute in un altro Stato membro, eccettuate le circostanze previste dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1048/71 ⁽¹⁾, oppure, ove il detto decreto legge ammetta la possibilità del rimborso delle spese mediche non ospedaliere sostenute in un altro Stato membro, assoggettando il detto rimborso a un'autorizzazione preventiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE.

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.